



Informazioni tecniche – Protezione degli animali n. 1.5

Puppy yoga e manifestazioni simili con cuccioli di cane: valutazione della rilevanza ai fini della protezione degli animali

Dall'autunno 2023, vari servizi veterinari cantonali e l'USAV ricevono richieste relative allo svolgimento di sessioni di «puppy yoga». Si tratta di lezioni di yoga in cui sono coinvolti anche cuccioli di cane. Di regola, gli allevatori portano intere cucciolate negli studi di yoga, dove i partecipanti possono interagire con gli animali durante o dopo l'ora di yoga.

Siccome i cagnolini vengono intenzionalmente utilizzati per rendere più attrattive le lezioni, il puppy yoga deve essere valutato alla luce delle disposizioni legali vigenti e dei rischi per la protezione e la salute degli animali. Chi offre sessioni di puppy yoga ne pubblicizza gli effetti positivi per i partecipanti e i vantaggi per la socializzazione dei cuccioli.

L'essenziale in breve

Sulla base delle disposizioni legali vigenti, dello stato attuale delle conoscenze e di una valutazione dei rischi (cfr. più avanti), il puppy yoga e altre attività simili con i cuccioli sono considerati problematici dall'USAV, che raccomanda ai servizi veterinari cantonali di respingere le relative richieste di autorizzazione.

Ai rischi per la salute e il benessere dei cuccioli va attribuita maggiore importanza rispetto agli eventuali benefici per i partecipanti, i detentori di animali o gli organizzatori delle sessioni. I cuccioli possono essere socializzati in svariati modi anche senza esporli ai rischi illustrati qui di seguito.

Da diversi anni, l'USAV si impegna a favore di un trattamento responsabile dei cani. In particolare invita l'opinione pubblica a prestare [«Attenzione quando si acquista un cane!»](#) e sconsiglia vivamente di effettuare «acquisti spontanei». Le offerte di puppy yoga comportano il rischio che i partecipanti vengano indotti ad acquistare un cane in modo avventato.

La valutazione nel dettaglio

Le presenti informazioni tecniche illustrano le disposizioni legali pertinenti ed elencano e valutano i rischi esistenti quando si interagisce con cani molto giovani. Esse si rivolgono in particolare a chi propone sessioni di puppy yoga, agli allevatori di cani coinvolti nonché ai servizi veterinari cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione in materia di protezione degli animali ed epizootie.

L'offerta in questo campo si sta attualmente allargando e include anche proposte di «puppy fit», «puppy pilates» o «puppy brunch».

Le informazioni tecniche riguardano pertanto tutte le manifestazioni con cuccioli di cane che si svolgono in un contesto simile, ma non lo yoga e altre attività simili che i detentori di cani svolgono con il proprio animale.

La pubblicità con animali necessita di un'autorizzazione

Secondo l'USAV, il puppy yoga e altre attività simili vanno considerati come pubblicità con animali, in quanto i cuccioli servono da attrazione per ampliare la clientela.

La pubblicità con animali necessita di un'autorizzazione (cfr. art. 13 della legge federale sulla protezione degli animali [LPAn] e art. 103–107 dell'ordinanza sulla protezione degli animali [OPAn]). Maggiori dettagli figurano nelle informazioni tecniche dell'USAV n. 12.3 «Obbligo di autorizzazione e formazione per la pubblicità con animali». Chi propone sessioni di puppy yoga deve dunque presentare una richiesta in tal senso al servizio veterinario cantonale competente. La relativa autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri (cfr. art. 106 cpv. 3 OPAn).

I servizi veterinari cantonali possono emanare prescrizioni aggiuntive ed esigere un'autorizzazione anche sulla base del diritto sulle epizootie. Vanno altresì considerate eventuali prescrizioni cantonali, in particolare le leggi cantonali sui cani.

Forme vietate di pubblicità con animali

L'utilizzo di animali a scopi pubblicitari è vietato se ciò comporta loro evidenti dolori, sofferenze o lesioni (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. e OPAn).

Disposizioni relative al trasporto di cani

I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi (cfr. art. 15 LPAn). Gli animali che ancora dipendono dalla loro madre o nutrice possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali (cfr. art. 155 cpv. 2 OPAn). I contenitori di trasporto devono essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale (cfr. art. 167 cpv. 1 lett. d OPAn). Ulteriori disposizioni in materia figurano nel capitolo 7 OPAn.

Cuccioli di provenienza estera

Chi intende trasferire cuccioli esteri in Svizzera per svolgere sessioni di puppy yoga deve adempiere le prescrizioni legali concernenti il trasporto internazionale e l'importazione e la reimportazione di cani (cfr. [sito internet USAV](#)). Vanno altresì considerate le norme del Paese di provenienza dei cani.

L'importazione di cuccioli di età inferiore a 56 giorni non accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice è vietata (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b^{bis} OPAn).

Responsabilità delle persone coinvolte

Tutte le persone coinvolte, e in particolare gli organizzatori e i responsabili dell'accudimento degli animali, sono tenute a trattare con riguardo i cani.

La persona a cui nome è stata rilasciata l'autorizzazione è responsabile del rispetto delle disposizioni legali e di eventuali condizioni e oneri.

Valutazione della rilevanza ai fini della protezione degli animali del puppy yoga e di altre attività simili con cuccioli di cani

Rischio di affaticamento e sollecitazione eccessiva

I cuccioli hanno un particolare bisogno di fasi di riposo e recupero: se tale esigenza non è soddisfatta in maniera adeguata, il rischio di affaticamento aumenta.

Le interazioni con diverse persone estranee in un periodo di tempo breve aumentano il rischio di sollecitazione eccessiva.

Ogni trasporto e un ambiente inconsueto rappresentano un aggravio per gli animali.

È vietato affaticare inutilmente gli animali (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn).

Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo (cfr. art. 3 OPAn).

Rischio di strumentalizzazione eccessiva (lesione della dignità dell'animale)

Chi offre lezioni di yoga con cuccioli di cane lo fa per ampliare la propria clientela. Vi è quindi il rischio che i cuccioli servano solo a farsi pubblicità, il che equivale a una strumentalizzazione e pure a una lesione della dignità degli animali coinvolti.

Chi si occupa di un animale deve sempre rispettarne la dignità, ossia il suo valore intrinseco. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio tra l'altro se l'animale viene posto in stato di ansietà oppure viene eccessivamente strumentalizzato.

Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn).

Rischi per la salute animale e umana

Il sistema immunitario dei cuccioli non è ancora completamente sviluppato, il che li rende soggetti a malattie infettive, un rischio che viene acuito dallo stress.

Un certo rischio vi è anche per le persone, dato che non si può escludere che i cuccioli trasmettano delle malattie ai partecipanti.

Legislazione:

Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455); ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1)

Art. 3 LPAn Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *dignità*: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l'animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l'animale viene posto in stato d'ansietà o mortificato, se s'interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l'animale viene eccessivamente strumentalizzato;

Art. 4 LPAn Principi

² Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 13 LPAn Obbligo di autorizzazione e annuncio

¹ Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

Art. 15 LPAn Trasporti di animali

¹ I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

Art. 3 OPAn Principi

¹ Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.

Art. 16 OPAn Pratiche vietate su tutte le specie animali

² In particolare è vietato:

- e. utilizzare gli animali per esposizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta loro evidenti dolori, sofferenze o lesioni;

Art. 22 OPAn Pratiche vietate sui cani

¹ Sui cani è inoltre vietato:

- b^{bis}. importare o fare transitare cuccioli di età inferiore ai 56 giorni, se non sono accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice;

Art. 103 –107 OPAn Commercio e pubblicità con animali (procedura di autorizzazione)

Art. 155 OPAn Selezione degli animali (trasporto)

² Gli animali in gestazione avanzata, gli animali che hanno figliato da poco, gli animali ancora dipendenti dai genitori e gli animali indeboliti possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali.

Art. 167 OPAn Contenitori di trasporto

¹ I contenitori di trasporto devono essere:

- d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;